



Direttiva CEE del 19/10/1992 n. 79

Titolo del provvedimento:

Direttiva CEE del consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 316 del 31/10/1992)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 99,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la direttiva 72/464/CEE prevede disposizioni generali in materia di accise sui tabacchi lavorati e disposizioni particolari concernenti la struttura delle accise applicabili alle sigarette;
considerando che la direttiva 79/32/CEE ha adottato le definizioni di vari tipi di tabacchi lavorati;
considerando che ai fini della realizzazione di un mercato interno il 1 gennaio 1993 e' necessario fissare un'accisa minima globale per le sigarette;
considerando che e' necessario che il Regno di Spagna disponga di un periodo di transazione di due anni per raggiungere l'accisa minima globale;
considerando che occorre accordare alla Repubblica portoghese un'eventuale aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera;
considerando infine che e' opportuno istituire una procedura che consenta, per quanto riguarda l'incidenza globale e la struttura delle accise sulle sigarette, di procedere ogni due anni agli adattamenti necessari per tener conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi generali del trattato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

art. 1

Imposte applicabili sulle sigarette a decorrere dall'1.1.1993.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

1. Al piu' tardi a decorrere dal 1 gennaio 1993, gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nella presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 e' applicabile alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente alla direttiva 72/464/CEE e che comprendono:

- a) un'accisa specifica per unita' di prodotto;
- b) un'accisa proporzionale calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;
- c) un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

art. 2

Accisa minima globale sulle sigarette.

Testo: in vigore dal 08/03/2002

1. Ciascuno Stato membro applica alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta un'accisa minima globale (specifica piu' ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza e' fissata al 57% del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) e che non puo' essere inferiore a 60 EUR per 1000 sigarette. Dal 1 luglio 2006 l'importo di '60 EUR' e' sostituito da '64 EUR'.

2. Gli Stati membri che applicano un'accisa minima globale di almeno 95 EUR per 1000 sigarette alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta non sono tenuti a rispettare la regola dell'incidenza minima del 57%. Dal 1 luglio 2006 l'importo di '95 EUR' e' sostituito da '101 EUR'.

3. L'accisa minima globale sulle sigarette e' fissata in riferimento alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati disponibili al 1 gennaio di ogni anno.

4. Nonostante il paragrafo 1 gli Stati membri in cui alla data del 1 luglio 2001 l'accisa minima globale applicata alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo piu' richiesta e' inferiore a 60 EUR per 1000 sigarette possono rinviare al 31 dicembre 2004 incluso l'applicazione di un'accisa minima globale di 60 EUR per 1000 sigarette per le sigarette appartenenti a detta classe di prezzo.

5. Il controvalore dell'euro nelle monete nazionali da applicare agli importi dell'accisa minima globale e' stabilito una volta all'anno. I tassi di cambio da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Essi hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno seguente.

6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono autorizzati ad applicare, ai fini della conversione dell'importo di 95 EUR di cui al paragrafo 2, il controvalore dell'euro in moneta nazionale in vigore il primo giorno lavorativo dell'ottobre 2000. La presente deroga e' riesaminata nella prossima relazione presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4.

art. 3

Deroghe per Spagna e Portogallo.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

1. Il Regno di Spagna dispone di un periodo transitorio di due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, per raggiungere l'accisa minima globale fissata all'articolo 2.

2. La Repubblica portoghese puo' applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all'articolo 2 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche della Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

art. 4

Riesame dell'accisa minima globale e della struttura delle accise.

Testo: in vigore dal 08/03/2002

Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote di accisa di cui alla presente direttiva e la struttura delle accise, quale definita all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. Il Consiglio esamina la relazione e la proposta e, deliberando all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli di accisa di cui all'articolo 2 calcolato unicamente in funzione dell'inflazione e degli obiettivi del trattato in generale.

art. 5

Obbligo degli stati di conformarsi alla direttiva.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

Direttiva CEE del 19/10/1992 n. 79

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

art. 6

Destinatari della direttiva.

Testo: in vigore dal 20/11/1992

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.